*Imposta di bollo assolta tramite la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia*

*Aut. N. 294377 del 11.09.2017 – Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sicilia*

**CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. PA**

Sede Legale: 95124 Catania – Via Mandrà, 8
Albo Società Cooperative n. A111961 – R.E.A. CT-122392
Codice Fiscale: 00795450873

# PROGETTO DI FUSIONE

*(ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile)*

Progetto di fusione per incorporazione tra la società «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni» e la società «COOP. DI GARANZIA E FIDI FRA COMMERCIANTI E ARTIGIANI», in sigla «COMFIDI», mediante incorporazione di quest'ultima nella «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni».

## 1) Società partecipanti alla fusione

### Società incorporante

- «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni», con sede in Catania – Via Mandrà n. 8, iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia – REA n. CT-122392, con capitale sociale di Euro 565.123,00, codice fiscale 00795450873.

### Società incorporata

- «COMFIDI – Cooperativa di Garanzia e Fidi fra Commercianti e Artigiani», con sede in Siracusa – Via Laurana n. 4, iscritta al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia – REA n. SR-65111, con capitale sociale di Euro 209.761,58, codice fiscale 00476900899.

## 2) Statuto della società incorporante

Lo statuto della società incorporante «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni», allegato al presente atto sotto la lettera «A», non subirà alcuna modifica in conseguenza della fusione, ad eccezione dell'art. 24, la cui composizione verrà ampliata «da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri».

Non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 2, c.c.

## 3) Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

In considerazione del fatto che le società partecipanti alla fusione sono società cooperative ai sensi degli artt. 2511 e seguenti c.c., iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative a norma dell'art. 2512 c.c. – sezione cooperative a mutualità prevalente – e con previsione statutaria dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., si ritiene equo il rapporto di cambio basato sul criterio del valore nominale delle quote, in conformità all'art. 13, comma 40, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Il rapporto di cambio è fissato alla pari: ciascun socio della società incorporata «COMFIDI», a fronte

dell'annullamento della propria quota sociale, riceverà una quota di capitale sociale della società incorporante «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni», espressa in azioni nominative del valore di Euro 25,00 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari a quello della quota annullata.

Non è pertanto previsto alcun conguaglio in denaro.

## 4) Modalità di assegnazione delle quote della «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni»

Poiché la «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA» non detiene alcuna partecipazione nella cooperativa incorporanda, la stessa procederà a un aumento di capitale sociale in misura corrispondente alle quote da assegnare, secondo il predetto rapporto di cambio, ai soci della «COMFIDI», con contestuale annullamento di tutte le quote di questi ultimi.

## 5) Godimento delle quote da parte dei soci della cooperativa incorporanda

Non si prevede alcuna disciplina specifica in materia di godimento delle quote, stante l'espressa previsione statutaria di indivisibilità di utili, fondi e riserve.

## 6) Decorrenza contabile e fiscale della fusione

La fusione produrrà effetti dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 c.c., mentre ai fini contabili e fiscali i relativi effetti decorreranno dal giorno successivo alla chiusura dell'esercizio della società incorporante, ossia dal 1° gennaio 2027.

## 7) Categorie speciali di quote o soci

Non esistono particolari categorie di quote, né soci destinatari di trattamenti particolari o privilegiati. Tutti i soci godono dei medesimi diritti, a prescindere dall'ammontare delle quote possedute.

## 8) Vantaggi a favore degli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## 9) Struttura organizzativa e composizione degli organi statutari

La sede centrale regionale è mantenuta in Catania, Via Mandrà n. 8, con competenza esclusiva in materia di rappresentanza legale e di gestione organizzativa, logistica e amministrativa.

In ragione del volume di attività previsto, la «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni» istituirà un ufficio periferico, facendosi carico delle relative spese di mantenimento e di logistica.

Una volta operativo – con personale proprio o in distacco – tale ufficio sarà incaricato di:

- raccogliere e pre-istruire le richieste di finanziamento delle imprese socie e non socie;

- mantenere i contatti con le imprese richiedenti e con gli eventuali collaboratori convenzionati;
- seguire presso gli istituti bancari l'iter delle richieste di finanziamento, in stretto raccordo con la sede centrale.

Alla sede centrale del Confidi regionale è altresì demandato il compito di realizzare, nel restante territorio regionale, una rete di punti di riferimento, ricercando prioritariamente la collaborazione con le sedi delle associazioni provinciali e comunali di Confcommercio; in assenza di tale disponibilità, potranno essere avviati rapporti di collaborazione esterna in convenzione con studi di consulenza e/o altre associazioni di categoria o di imprese.

Con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima elezione successiva alla fusione, si conviene quanto segue:

- alla «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. per Azioni» spetta la prima nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante riconferma dell'attuale Presidente in carica ovvero, in caso di rinuncia di quest'ultimo, mediante nuova indicazione;
- il Consiglio di Amministrazione – il cui numero massimo statutario è di quindici componenti, Presidente incluso – sarà composto da dodici membri, così ripartiti: nove consiglieri confermati dall'Assemblea su indicazione della «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA» e tre consiglieri nominati dall'Assemblea su indicazione della «COMFIDI», per il primo mandato.

Il Comitato Tecnico Esecutivo, di cui all'art. 7 dello statuto sociale, mantiene la propria composizione di cinque componenti, scelti fra soci e non soci purché esperti in materia di finanziamenti.

Gli amministratori hanno provveduto alla redazione della relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c.

Per effetto della fusione, la società «CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA» subentrerà di pieno diritto in tutti i rapporti attivi e passivi della società «COMFIDI»: dalla data di efficacia della fusione di cui all'art. 2504-bis c.c. (salvo quanto previsto al punto 6 in ordine alla decorrenza contabile) la società incorporante assumerà, a proprio vantaggio, tutte le attività, i diritti, le ragioni e le azioni della società incorporata e, a proprio carico, tutte le relative passività – anche se successive alla data di fusione – alle scadenze e condizioni convenute.

Catania, 21/07/2026

**IL PRESIDENTE**
Pietro Agen

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Il sottoscritto Pietro Agen, nella qualità di Presidente della «Confidi Imprese per l'Italia Soc. Coop. p.a.», ai sensi degli articoli 38, comma 3-bis, del D.P.R. n. 445/2000 e 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.